

Regolamento d'uso dei Marchio Collettivo

"CONSORZIO DEL PESTO GENOVESE"

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio "Consorzio del Pesto Genovese".

Il marchio è di proprietà del Consorzio del Pesto Genovese, che sorveglia sul corretto uso dello stesso, direttamente e avvalendosi delle verifiche di un organismo di controllo terzo e indipendente quale il sistema delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Liguri.

Art. 2 Definizioni

Consorzio: Consorzio del Pesto Genovese;

CCIAA: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Liguri;

Operatore: imprenditore singolo o associato interessato alla concessione del marchio;

Marchio: il marchio "Consorzio del Pesto Genovese" registrato il 05.12.2003 con il n. GE2003C000430 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova;

Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio all'operatore

Licenziatario: operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio;

Disciplinare produttivo: documento che definisce i requisiti di conformità del Pesto Genovese, prodotto oggetto di controllo;

Rapporto di conformità: documento mediante il quale un Organismo di controllo terzo quale le, CCIAA dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, un prodotto agroalimentare è conforme a un determinato disciplinare produttivo;

Pesto Genovese: prodotto agroalimentare le cui metodiche di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione e conservazione risultino consolidate nel tempo, vale a dire radicate nel territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali definite nel Disciplinare produttivo;

Organismo di controllo: soggetto terzo e indipendente, quale le CCIAA, incaricato dal Consorzio di effettuare i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo;

Commissione marchi: organo istituito presso il Consorzio avente il compito di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per il rilascio della concessione d'uso del marchio. Essa è nominata dal Consorzio ed è composta da un rappresentante del Consorzio, un rappresentante dell'Organismo di controllo, un rappresentante della Regione Liguria, un esperto del prodotto Pesto Genovese, un rappresentante dei produttori e un rappresentante dei consumatori.

Art. 3 Condizioni generali e requisiti richiesti

Il prodotto per il quale può essere rilasciata la licenza d'uso del marchio è il Pesto Genovese così come definito all'articolo precedente.

I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono:

- essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA;
- svolgere attività di produzione del Pesto Genovese;
- aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo e aver ottenuto da questi il rapporto di conformità.

Art. 4 Modalità di richiesta del marchio e istruttoria

L'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare al Consorzio apposita domanda (richiesta di licenza d'uso del Marchio Collettivo) corredata della seguente documentazione:

- scheda con dati anagrafici aziendali;
- copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA con l'indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell'azienda;
- dichiarazione, con firma autenticata, con la quale il rappresentante legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
- dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli.

La Commissione marchi verifica la completezza e congruità della documentazione presentata nonché l'esistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3. Provvede quindi a dare comunicazione all'operatore interessato degli esiti di tale verifica. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 5 Modalità di espletamento dei controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare produttivo sono effettuati da un Organismo di controllo.

I controlli sono svolti con cadenza almeno annuale, in conformità a un piano dei controlli predisposto dall'Organismo di controllo, il quale dovrà avvalersi, ove necessario, di laboratori accreditati per le analisi sui prodotti. Il numero e la frequenza delle verifiche disposte dai predetti soggetti possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla Commissione marchi.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che dovrà essere inoltrato alla Commissione marchi.

Il Rapporto di conformità, oltre alla valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative alle ulteriori prove o ispezioni dovranno essere poste a carico dell'operatore. Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle prove e ispezioni entro il tempo indicato comporta la reiezione della domanda.

L'operatore nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà ricorrere secondo le modalità previste nel regolamento di controllo dell'Organismo di controllo.

Art. 6 Licenza d'uso del marchio

Il marchio è di proprietà del Consorzio che ne concede l'uso agli operatori alla condizione che le verifiche della Commissione marchi abbiano dato esito positivo.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la licenza d'uso del marchio.

La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il numero identificativo dello stesso, il codice alfanumerico identificativo del prodotto, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso il Consorzio e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art. 7 Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se il Consorzio non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima della scadenza.

Art. 8 Diritti e doveri del licenziatario

Con la licenza d'uso il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà del Consorzio nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo e assume l'obbligo di versare un corrispettivo determinato nel suo ammontare dalla Commissione marchi.

Inoltre, il licenziatario assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare produttivo;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- e) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso e per i quantitativi assoggettati a controllo.
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio

l) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

Art. 9 Modifiche al disciplinare produttivo

I licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di rappresentanza, possono richiedere alla Commissione marchi modifiche del disciplinare produttivo. La Commissione marchi, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.

Le modifiche dovranno essere apportate con specifica delibera della Commissione marchi e delle stesse dovrà essere data a tutti i licenziatari tempestiva comunicazione, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

La Commissione marchi si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei licenziatari ai requisiti del nuovo disciplinare produttivo. E' facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'uso.

Art. 10 Non conformità e sanzioni

Le non conformità riscontrate nel Rapporto di conformità possono essere:

- lievi quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto;
- secondarie quando non pregiudicano l'immagine del marchio ma possono compromettere la caratterizzazione del prodotto;
- gravi quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del marchio che la caratterizzazione del prodotto.

A fronte delle non conformità sopra descritte la Commissione marchi può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca

Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai licenziatari interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco dei licenziatari.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi o secondarie possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della Commissione marchi e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

Art. 11 Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

Art. 12 Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità secondarie o della reiterazione di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di € 100 ad un massimo di € 2.500 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento della Commissione marchi.

Art. 13 Sospensione

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando: •

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Commissione al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando la Commissione abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore.

In questo caso, la Commissione, preso atto della richiesta dell'operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei licenziatari.

Art. 13 Revoca

La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 8, lettera i);
- mancato versamento delle somme dovute e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

Art. 14 Rinuncia

Il licenziatario può rinunciare alla licenza d'uso del marchio allo scadere della sua durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:

- del disciplinare;
- delle condizioni economiche

-del presente regolamento.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla Commissione marchi e all'Organismo di controllo entro trenta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato comunicazione ai soggetti sopra indicati.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei licenziatari.

Art. 15 Ricorsi

L'operatore può fare ricorso contro le decisioni della Commissione marchi, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione. La Commissione ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento. Le spese del ricorso sono a carico dell'operatore salvo il caso di accoglimento.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.

L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 16 Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. La Commissione marchi e l'Organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale.